

# FOGLIO FEDERALE

Anno XLVI

Berna, 20 giugno 1963

Volume I

---

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: annuo fr. 12.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

---

8779

## MESSAGGIO

del

**Consiglio federale all'Assemblea federale concernente  
la modificazione della legge federale sull'assicurazione contro le  
malattie e gli infortuni**

(Guadagno considerato; indennità per funerale)

(Del 24 maggio 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporVi, con il presente messaggio, un disegno di legge che modifica quella del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (aumento del guadagno preso in considerazione e dell'indennità pel funerale):

### 1. Guadagno preso in considerazione

a. Gli articoli 74, 78 e 112 della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (detta in seguito: legge) stabiliscono il guadagno massimo preso in considerazione per il calcolo delle indennità giornaliere, delle rendite e dei premi. Allorchè l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (detto in seguito: Istituto) iniziò la sua attività, nel 1918, questo massimo era di 14 franchi

per il guadagno giornaliero e di 4 000 franchi per il guadagno annuo. A causa dell'evoluzione dei salari, da allora, gli importi massimi furono aumentati quattro volte e cioè:

nel 1921 a franchi 21 risp.	6 000
nel 1945 a franchi 26 risp.	7 800
nel 1953 a franchi 30 risp.	9 000
nel 1957 a franchi 40 risp.	12 000

Con la determinazione di un massimo assicurato si vuol tutelare il carattere sociale dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria. Tuttavia, gli assicurati che, a causa di questa limitazione, sono protetti solo parzialmente dall'assicurazione, non devono essere troppo numerosi.

Dato che a contare dal 1957 i salari sono aumentati in modo rilevante a causa del rincaro e dei miglioramenti del salario reale, dev'essere esaminato se l'importo massimo del guadagno assicurato previsto nella legge debba essere nuovamente aumentato.

Prima dell'aumento dei massimi assicurati a 40 e 12 000 franchi, avvenuto il 1° gennaio 1957, circa il 18 per cento degli uomini assicurati avevano un salario che raggiungeva od oltrepassava il massimo allora in vigore. Avvenuto l'adeguamento, rimaneva ancora parzialmente scoperta solo una piccola parte degli assicurati. Un controllo effettuato per il 1959 ha dimostrato che circa il 4 per cento degli uomini colpiti da infortuni avevano un salario uguale o superiore al massimo assicurato. Considerata l'ulteriore evoluzione dei salari, l'Istituto riesaminò la situazione nel corso del 1962. Questa inchiesta, estesa a 54 000 infortuni (senza le FFS e le PTT) verificatisi dal gennaio al maggio dell'anno menzionato, ha dato i risultati indicati nella tabella qui appresso. Le due inchieste permettono di constatare che il livello dei salari delle donne assicurate è sensibilmente meno elevato di quello dei salari degli uomini. Di conseguenza, nelle considerazioni seguenti, i salari delle donne non vengono considerati dato che, per esse, raramente si pone il problema del superamento del massimo assicurato.

Applicando all'effettivo totale degli assicurati le percentuali ricavate per gli uomini colpiti da infortunio, si ottengono — per i diversi rami economici — le percentuali seguenti concernenti gli assicurati il cui salario raggiunge o supera il massimo preso in considerazione:

## Assicurazione degli infortuni professionali: uomini

Ramo economico	Assicurati in percentuale dell'effettivo totale	Assicurati il cui salario raggiunge o supera il massimo in percentuale
1. Uffici (senza le FFS e le PTT), cinema . . .	12,3	51,4
2. Arsenali; impianti per l'illuminazione, l'energia motrice e la distribuzione d'acqua . . .	2,1	36,1
3. Ferrovie (senza FFS), tranvie, ecc.; imprese d'aviazione e di navigazione . . . . .	2,2	31,6
4. Industrie grafiche . . . . .	2,4	23,6
5. Industria chimica; esplosivi . . . . .	3,1	20,8
6. Industria orologiera . . . . .	3,2	18,0
7. Industria edilizia . . . . .	23,6	11,7
8. Industria metallurgica . . . . .	26,7	9,3
9. Estrazione e lavorazione di minerali; lavori forestali . . . . .	1,9	8,8
10. Prodotti alimentari, bevande e tabacchi . . .	2,7	7,9
11. Imprese di trasporto, commercio . . . . .	4,5	7,2
12. Cuoio, caucciù, carta . . . . .	3,0	6,6
13. Industria tessile . . . . .	3,5	6,5
14. Industria del legno . . . . .	6,6	5,5
15. Pietre e terre . . . . .	2,2	4,9
Effettivo totale, senza le FFS e le PTT . . .	100,0	16,4

Le cifre ottenute dimostrano che i massimi assicurati stabiliti dalla legge sono raggiunti o superati da circa un sesto (16,4 per cento) del personale maschile. In totale, attualmente, per circa 200 000 persone il salario raggiunge o supera il massimo assicurato.

Pertanto, un aumento del guadagno massimo assicurato è necessario.

b. La maggioranza del consiglio d'amministrazione dell'Istituto, d'intesa con la direzione dello stesso, propone d'aumentare del 25 per cento il massimo attuale del guadagno assicurato, cioè di fissarlo a 50 franchi al giorno e a 15 000 franchi all'anno. Le statistiche permettono di constatare che i guadagni settimanali dei lavoratori colpiti da infortunio, dal 1° gennaio 1957 a oggi, sono aumentati di circa il 25 per cento. Di conseguenza, la proposta della maggioranza del consiglio d'amministrazione tien conto dei salari attuali. Una minoranza di questo consiglio avrebbe preferito aumentare maggiormente gli importi-limite, cioè portare il massimo a 60 franchi il giorno e 18 000 franchi l'anno. Si può tuttavia ammettere che se gli importi proposti dalla maggioranza del consiglio saranno adottati, in totale solo circa il 5 per cento delle persone assicurate presso

l'Istituto avranno un salario che raggiungerà o sorpasserà i limiti stabiliti. Questa modesta percentuale è ammissibile. Per questo motivo riteniamo giustificata la proposta della maggioranza del consiglio e l'accogliamo interamente nel nostro disegno.

c. L'equilibrio finanziario dell'Istituto non sarà compromesso dall'aumento del guadagno massimo assicurato. L'aumento delle prestazioni verrà compensato dall'aumento dei premi. L'Istituto ritiene che l'aumento dei premi sarà, in media, di circa il 2 per cento. Nell'assicurazione degli infortuni non professionali, i sussidi federali aumenteranno nella medesima misura dato che la Confederazione versa un ottavo dei premi. Inoltre, la Confederazione avrà un onere supplementare a causa dell'aumento dei premi da essa dovuti, siccome datrice di lavoro, per i suoi salariati assicurati presso l'Istituto. In totale, gli oneri supplementari della Confederazione saranno, secondo le valutazioni, dell'ordine di grandezza da 300 000 a 400 000 franchi all'anno.

## 2. Indennità pel funerale

a. L'indennità pel funerale, prevista nell'articolo 83 della legge, era, in origine, di franchi 40. Essa è stata aumentata, a contare dal 1° gennaio 1953, a 250 franchi (legge federale del 19 settembre 1952 che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni).

b. Considerata l'evoluzione dei prezzi e dei salari di questi ultimi anni, appare giustificato adeguare anche questa prestazione alle condizioni attuali. Dato che il rincaro ha effetto anche sulle spese funerarie (comprendenti, oltre alle spese di sepoltura propriamente dette, tutte le spese in relazione col decesso), è indispensabile un aumento dell'indennità in parola.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto propone di aumentare l'indennità pel funerale da 250 a 500 franchi. Esso osserva che questo aumento relativamente importante non è giustificato soltanto dall'accrescimento del costo della vita. Se si volesse tener conto unicamente del rincaro avvenuto dopo il 1° gennaio 1953, non sarebbe necessario prevedere un importo superiore a 300 franchi. Bisogna invece altresì considerare le spese molto elevate causate dal rimpatrio delle salme degli operai stranieri deceduti a seguito d'infortunio. Invero, l'Istituto ha sempre sostenuto la tesi che le prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria non possono essere determinate in modo da corrispondere sempre ai bisogni, indipendentemente dalle vicissitudini dell'esistenza, e che, per contro, le stesse devono essere basate sui casi normali, cioè su quelli di sepoltura in Svizzera. Ma, nelle circostanze attuali, appare giustificato un certo aiuto anche nei casi di sepoltura all'estero. L'indennità pel funerale viene quindi portata a fr. 500.

Condividiamo questa opinione e riteniamo adeguato l'aumento a 500 franchi dell'indennità pel funerale; considerate le spese che la sepoltura in genere comporta, questo aumento appare giustificato anche se la stessa ha luogo in Svizzera.

c. L'aumento dell'indennità pel funerale non avrà conseguenze finanziarie dirette per la Confederazione, le spese supplementari che esso causerà all'Istituto essendo valutate a 150 000 franchi per l'assicurazione degli infortuni professionali e a 200 000 franchi per l'assicurazione degli infortuni non professionali. L'Istituto ritiene di poterle sopportare, in ambo le assicurazioni, senza dover ricorrere a un aumento dei premi.

### 3. Disposizione finale e proposta

Consentendo con l'Istituto, riteniamo che la modificazione della legge, nell'interesse degli assicurati, dovrebbe aver effetto il più presto possibile. Il Consiglio federale deve dunque essere incaricato di stabilire la data dell'entrata in vigore.

Come già la legge del 1911, il disegno è fondato sull'art. 34 *bis*, della Costituzione federale.

Ci onoriamo di proporVi, d'intesa con l'Istituto, d'approvare il disegno di legge qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 24 maggio 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero,

*Il Presidente della Confederazione:*

**Spühler.**

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Guadagno considerato, indennità per funerale) (Del 24 maggio 1963)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	8779
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.06.1963
Date	
Data	
Seite	745-749
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 769

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.